

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1414 del 17/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DEGLI ANGELI SAURO & NAZARIO S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena, Via G. Pintor n. 55. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad officina meccanica ed autolavaggio sito in Comune di Cesena, Via G. Pintor n. 55
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1471 del 17/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DEGLI ANGELI SAURO & NAZARIO S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena, Via G. Pintor n. 55. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad officina meccanica ed autolavaggio sito in Comune di Cesena, Via G. Pintor n. 55.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di ArpaE n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad ArpaE a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante ArpaE, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/10/2016, acquisita al Prot. Unione 42297 e da ArpaE al PGFC/2016/15624 del 26/10/2016, da **DEGLI ANGELI SAURO & NAZARIO S.N.C.** nella persona di Gian Piero Berlati, in qualità di delegato dal Socio Sauro Degli Angeli tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 55, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad officina meccanica ed autolavaggio sito in Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 55, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 46510 del 23/11/2016, acquisita da ArpaE al PGFC/2016/16985, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Atteso che, a seguito di richiesta da parte della Ditta, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, con Nota Prot. Unione 172 del 03/01/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/102, ha concesso proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che in data 24/01/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 3051 e da Arpae al PGFC/2017/1706 del 03/02/2017;

Atteso che, in merito alla documentazione presentata relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 30275/338 del 14/03/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/4038, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue“(....) *vista l'allegata Dichiarazione, datata 23 gennaio 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Nasolini Giorgio, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena(..) relativamente a quanto riportato nella Dichiarazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 30275/338 del 14/03/2017 firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/4038;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopracitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **DEGLI ANGELI SAURO & NAZARIO S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **DEGLI ANGELI SAURO & NAZARIO S.N.C.** (C.F./P.IVA 00822360400) con sede legale in Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 55, **per l'insediamento adibito ad officina meccanica ed autolavaggio sito in Comune di Cesena, Via Giaime Pintor n. 55.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo

almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 21/10/2016 (PGN 108545 del 26/10/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura pubblica;

Visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 24794 del 03/03/2017, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 27389 del 07/03/2017, nelle cui premesse è riportato quanto segue “(...) *Vista l'autorizzazione allo scarico P.G.N. 53001/338 del 19.07.2011 e la concessione di deroga ai limiti di emissione prot n. 43896/338 del 10.06.2013. Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 3.02.2017. Premesso che, ai fini del contenimento delle portate nei collettori di fognatura nera e nei depuratori ai quali essi afferiscono, si ritiene opportuno prescrivere l'adeguamento del sistema di scarico, come di seguito precisato...*”;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	DEGLI ANGELI SAURO & NAZARIO SNC
Ubicazione dell'insediamento	Via Giaime Pintor n.55
Destinazione d'uso insediamento	autofficina
Potenzialità insediamento	600 mc/anno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Dissabbiatore e disoleatore
Ricettore dello scarico	Fognatura nera “tipo A”
Impianto finale di trattamento	Impianto depurazione di Cesenatico – Via Canale di Bonificazione

PRESCRIZIONI

Ai fini del mantenimento e della gestione dello scarico provenienti dall'insediamento sopra riportato dovranno essere rispettate le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot. n. 24794 del 03/03/2017 di seguito riportate:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio pezzi meccanici e lavaggio automezzi**.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione: **Tensioattivi totali ≤ 25 mg/l**

3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito **entro tre anni** dal rilascio dell'AUA dovrà essere predisposta una copertura della platea di lavaggio automezzi o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa, alla rete fognaria bianca. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera. La conclusione dei lavori di adeguamento dovrà essere tempestivamente comunicata al Gestore del SII, inviando nel contempo gli elaborati tecnici aggiornati.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **disoleatore statico** (sulla linea di scarico delle acque reflue platea lavaggio pezzi);
- **dissabbiatore, disoleatore statico** (sulla linea di scarico delle acque reflue lavaggio automezzi);
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.